REGOLAMENTO (CE) N. 1460/96 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1996

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [1], in particolare gli articoli 7, 13 e 16,

considerando che la Comunità ha concluso numerosi accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di elementi agricoli ridotti rispetto agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune;

considerando che il beneficio di tali riduzioni è subordinato alla condizione che le merci provengano da questi paesi a regime preferenziale; che occorre precisare in alcuni casi quali regole d'origine devono essere applicate;

considerando che il beneficio di tali riduzioni è generalmente concesso nei limiti di contingenti tariffari; che occorre aprire i contingenti e precisare le modalità di applicazione di questi contingenti, in particolare al fine di garantire, da un lato, l'accesso non discriminatorio e continuo di tutti gli importatori della Comunità ai suddetti contingenti e, dall'altro, l'applicazione ininterrotta in tutti gli Stati membri delle imposizioni previste per questi contingenti fino al loro esaurimento; che ciò nonostante nulla impedisce, nell'intento di garantire la gestione comune efficace di questi contingenti, che gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, queste modalità di gestione esigono una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, potere stabilire in tempo lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che il regno del Belgio, il regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono rappresentati dall'unione economica Benelux, le operazioni relative alla gestione di tali misure possono essere effettuate da uno di questi Stati;

considerando che le riduzioni concesse sono generalmente stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli applicabili a talune merci specifiche; che, secondo la tariffazione fissata nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, gli elementi agricoli della tariffa doganale comune sono fissati come tali e non più in funzione di quantità di prodotti di base stabilite in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3448/93;

considerando che negli scambi preferenziali si devono mantenere queste quantità per il calcolo degli elementi agricoli ridotti;

considerando che il regolamento (CE) n. 3238/94 della Commissione [2] modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/96 [3] fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci, originarie dei paesi dell'Europa centrale e orientale, risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui agli allegati del regolamento (CE) n. 3448/93; che dopo l'entrata in vigore di tale regolamento gli elementi mobili sono stati sostituiti da elementi agricoli fissati secondo le tariffe comunitarie; che tale regolamento ha dovuto essere completato, a titolo transitorio, dal regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione [4];

considerando che il regolamento (CE) n. 1294/94 della Commissione, del 3 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di scambi applicabile all'importazione di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [5], non è più applicabile alle merci importate al di fuori di accordi preferenziali;

considerando che elementi agricoli ridotti sono stati introdotti negli scambi con altri paesi terzi; che occorre, per motivi di chiarezza, riprendere in un solo regolamento le disposizioni particolari applicabili agli scambi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 3448/93; che i regolamenti (CE) n. 1294/94 e (CE) n. 3238/94 devono di conseguenza essere abrogati;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3448/93 prevede che negli scambi preferenziali l'elemento agricolo dell'imposta incorporato nei dazi «ad valorem» possa essere sostituito da un altro importo specifico; che è peraltro opportuno che tale importo non superi l'imposizione applicabile nei confronti dei paesi non preferenziali;

[1] GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

[2] GU n. L 338 del 28. 12. 1994, pag. 30.
[3] GU n. L 68 del 19. 3. 1996, pag. 10.
[4] GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.
[5] GU n. L 141 del 4. 6. 1994, pag. 12.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le regole per la determinazione degli elementi agricoli ridotti di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3448/93, nonché l'apertura e la gestione dei contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali applicabili alle merci e ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 2

Al fine di stabilire gli elementi agricoli ridotti, sono presi in considerazione i seguenti prodotti di base:

— frumento tenero,

— frumento duro,

— segale,

— orzo,

— granoturco, non destinato alla semina,

— riso decorticato a grani lunghi, qui di seguito denominato «riso»,

— zucchero bianco,

— melassa,

— latte in polvere all'1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 2,5 kg, qui di seguito denominato «PG 2»,

— latte in polvere, con un contenuto in peso di materie grasse del latte del 26 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di peso netto superiore a 2,5 kg, qui di seguito denominato «PG 3»,

— burro, con un contenuto in peso di materie grasse dell'82 %, qui di seguito denominato «PG 6».

Articolo 3

Gli elementi agricoli ridotti considerati dal presente regolamento sono calcolati in funzione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento. Tali quantità sono fissate nell'allegato I in corrispondenza di ciascuna delle pertinenti specificazioni della nomenclatura combinata.

Per quanto riguarda le merci riprese nei codici della nomenclatura combinata per le quali l'allegato I del presente regolamento rinvia all'allegato II, le quantità corrispondenti sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato II. Per queste ultime merci si applica un codice addizionale, funzione della loro composizione, come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

Le quantità di zucchero e di cereali da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi addizionali ridotti sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M), per le merci di cui all'allegato II sono quelle indicate in tale allegato, ai punti B e C, per i contenuti, rispettivamente, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio e di amido, fecola e/o glucosio ivi indicati. Per le altre merci, questi dazi addizionali sono ottenuti considerando unicamente i prodotti di base che appartengono, rispettivamente, al settore dello zucchero o al settore dei cereali.

Articolo 5

1. Gli elementi agricoli ridotti oltre che, eventualmente, i dazi addizionali ridotti, applicabili a ogni merce che beneficia di una tale riduzione sono ottenuti moltiplicando le quantità di prodotti di base, che si ritiene siano utilizzate, per l'importo di base di cui al paragrafo 2 e sommando i risultati di tali moltiplicazioni per tutti i prodotti di base che si ritiene siano utilizzati per la merce in questione.

2. L'importazione di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti oltre che, eventualmente, dei dazi addizionali ridotti, è l'importo in ecu previsto dall'accordo in questione o determinato in applicazione di tale accordo.

3. Qualora un accordo preferenziale preveda un tasso di riduzione degli elementi agricoli per merce anziché una riduzione degli importi di base, gli elementi agricoli ridotti sono calcolati tenendo conto degli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune e applicando loro la riduzione prevista dall'accordo relativo al paese interessato.

4. Nel caso in cui l'elemento agricolo ridotto oltre che, eventualmente, il dazio addizionale ridotto, determinato conformemente al paragrafo 1, risultasse inferiore a 2,4 ECU/100 kg, il valore di tale elemento e/o dazio è fissato a zero.

5. Gli importi stabiliti in applicazione del presente articolo sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.* Salvo deroghe previste dall'accordo con il paese interessato, gli importi sono applicabili tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno seguente. Tuttavia, se i dazi applicabili ai prodotti di base e i coefficienti restano invariati, gli importi stabiliti in applicazione del presente articolo sono prorogati dalla Commissione che comunica tale proroga nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. Le merci che beneficiano dell'applicazione di un elemento agricolo ridotto oltre che, se necessario, di un dazio addizionale ridotto, o di una riduzione dei dazi nei limiti di un contingente, sono determinate dall'accordo o in applicazione dell'accordo relativo al paese interessato.

2. Quando queste riduzioni sono applicabili nei limiti di un contingente, quest'ultimo è fissato o stabilito in applicazione dell'accordo interessato.

Articolo 7

Se l'accordo prevede l'applicazione di un importo specifico, che formi oggetto o non formi oggetto di una riduzione nell'ambito di un contingente, e se la tariffa doganale comune della Comunità prevede l'applicazione di un dazio ad valorem, la riscossione dell'importo non può eccedere il tasso della tariffa doganale comune.

Articolo 8

1. Ai fini del presente regolamento per «merci originarie» si intendono le merci che rispondono alle condizioni fissate dal:

a) protocollo n. 4 allegato agli accordi europei conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente:
 — la Polonia,
 — l'Ungheria,
 — la Romania,
 — la Bulgaria,
 — la Repubblica ceca,
 — la Repubblica slovacca,

b) protocollo n. 3 allegato agli accordi di libero scambio con:
 — la Lituania,
 — la Lettonia,
 — la Estonia,

c) protocollo n. 3 dell'accordo di libero scambio con:
 — la Svizzera,
 — la Norvegia,
 — l'Islanda,

d) protocollo n. 4 allegato all'accordo provvisorio tra la Comunità europea e lo Stato di Israele.

2. Negli scambi con la Turchia, le disposizioni applicabili sono quelle degli articoli 17-23 della decisione 96/142/CE del Consiglio [1], decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE/Turchia del 22 dicembre 1995 relativa all'attuazione della fase finale dell'Unione doganale.

Articolo 9

Gli elementi agricoli applicabili alle merci considerate dall'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93, ma non considerate dalle disposizioni particolari relative agli scambi di queste merci per il paese interessato nonché gli elementi agricoli applicabili alle merci contemplate da tali disposizioni, ma per le quantità che superano i contingenti che vi sono fissati, sono quelli della tariffa doganale comune.

Se il contingente riguarda una riduzione dei dazi ad valorem, i dazi applicabili a dette merci per le quantità che superano i contingenti considerati dalle disposizioni precedenti sono quelli della tariffa doganale comune o, se del caso, quelli previsti dall'accordo.

Articolo 10

1. I contingenti tariffari di merci di cui al presente regolamento sono gestiti dalla Commissione, la quale può adottare tutte le misure amministrative atte a garantire una gestione efficace.

2. Se un importatore presenta in uno Stato membro una domanda d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per una merce considerata dal presente regolamento, e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

3. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

4. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale, l'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Articolo 11

I regolamenti (CE) n. 1294/94 e (CE) n. 3238/94 sono abrogati.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° luglio 1996.

[1] GU n. L 35 del 13. 2. 1996, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(per 100 kg di merci)

Codice NC	Designazione delle merci	Grano tenero	Grano duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero bianco	Melassa	Latte scremato in polvere (PG 2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chephir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:											
0403 10	– Iogurt:											
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o cacao:											
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 10 51	– – – – inferiore o uguale all'1,5 %									100		
0403 10 53	– – – – superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
0403 10 59	– – – – superiore al 27 %									42		68
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 10 91	– – – – inferiore o uguale al 3 %									9		2
0403 10 93	– – – – superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									8		5
0403 10 99	– – – – superiore 6 %									8		10
0403 90	– altri:											
	– – aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	– – – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 71	– – – – inferiore o uguale a 1,5 %									100		
0403 90 73	– – – – superiore all'1,5 % ma inferiore o uguale al 27 %										100	
0403 90 79	– – – – superiore al 27 %									42		68
	– – – altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 91	– – – – inferiore o uguale al 3 %									9		2
0403 90 93	– – – – superiore al 3 % ma inferiore o uguale al 6 %									8		5
0403 90 99	– – – – superiore al 6 %									8		10
0405	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare latterie:											
0405 20	– paste da spalmare latterie											
0405 20 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore a 60 %	vedi allegato II										
0405 20 30	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % e inferiore o uguale a 75 %	vedi allegato II										

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:											
0710 40	– Granturco dolce					100 (a)						
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione:											
0711 90	– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:											
0711 90 30	– – Granturco dolce					100 (a)						
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:											
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:											
1517 10 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %											15
1517 90	– altre:											
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %											15
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):											
1704 10	– Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:											
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
1704 10 11	– – – sotto forma di striscie					30		58				
1704 10 19	– – – altre					30		58				
	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):											
1704 10 91	– – – sotto forma di striscie					16		70				
1704 10 99	– – – altre					16		70				
1704 90	– altre:											
	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»							45			20	
1704 90 51 a 1704 90 99	– – altri:	vedi allegato II										
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:											
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri e di altri dolcificanti:											
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 5 % e inferiore al 65 %							60				
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %							75				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) e/o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore all'80 %							100				
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					vedi allegato II						
	– – altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:											
1806 31	– – – ripiene					vedi allegato II						
1806 32	– – – non ripiene					vedi allegato II						
1806 90	– altre:					vedi allegato II						
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentati di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore al 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:											
1901 10	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto					vedi allegato II						
1901 20	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, della voce 1905					vedi allegato II						
1901 90	– altri:											
	– – Estratti di malto											
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %				195							
1901 90 19	– – – altri				159							
1901 90 91 *e 1901 90 99	– – altri					vedi allegato II						
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:											
	– Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:											
1902 11 00	– – contenente uova		167									
1902 19	– – altre:											
1902 19 10	– – – non contenenti farina, né semola di grano duro (frumento) tenero		167									
1902 19 90	– – – altre:	67	100									
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)											
	– – altre:											
1902 20 91	– – – cotte		41									
1902 20 99	– – – altre		116									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1902 30	– altre paste alimentari:											
1902 30 10	– – secche		167									
1902 30 90	– – altre		66									
1902 40	– Cuscus:											
1902 40 10	– – non preparato		167									
1902 40 90	– – altro		66									
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili					161						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:											
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
1904 10 10	– – a base di granturco					213						
1904 10 30	– – a base di riso						174					
1904 10 90	– – altri		53		53	53	53					
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:											
1904 20 10	– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	vedi allegato II										
	– – altri:											
1904 20 91	– – – a base di granturco					213						
1904 20 95	– – – a base di riso						174					
1904 20 99	– – – altri		53		53	53	53					
1904 90	– altri:											
1904 90 10	– – Riso						174					
1904 90 90	– – – altri		174									
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:											
1905 10	– Pane croccante detto «Knäckebrot»			140								
1905 20	– Pane con spezie (panpepato):											
1905 20 10	– – avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	44		40				25				
1905 20 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33		30				45				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1905 20 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore al 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22		20				65				
1905 30 11 a 1905 30 99	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine	vedi allegato II										
1905 40	– Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	vedi allegato II										
1905 90	– altri:											
1905 90 10	– – Pane azino (mazoth)	168										
1905 90 20	– – Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili					644						
1905 90 30 a 1905 90 90	– – altri	vedi allegato II										
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											
2001 90	– altri:											
2001 90 30	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2001 90 40	– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40 (a)						
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati diverso dai prodotti della voce 2006:											
2004 10	– Patate:											
	– – altri:											
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	vedi allegato II										
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi:											
2004 90 10	– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati diversi dai prodotti della voce 2006:											
2005 20	– Patate:											
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	vedi allegato II										
2005 80	– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:											
	– altri, compresi le miscele, all'eccezione di quelli della sottovoce 2008 19:											
2008 99	– – altri:											
	– – – senza aggiunta di alcole:											
	– – – – senza aggiunta di zucchero:											
2008 99 85	– – – – – Granturco, escluso il granturco dolce (Zea mays var. saccharata)					100 (a)						
2008 99 91	– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40 (a)						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	– Estratti, essenze o concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di:											
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
2101 12 98	– – – altri						vedi allegato II					
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:											
	– – Preparazioni:											
2101 20 98	– – – altri						vedi allegato II					
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:											
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											
2101 30 19	– – – altri				137							
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:											
2101 30 99	– – – altri				245							
2102	Lieviti (vivi e morti); altri microorganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:											
2102 10	– Lieviti vivi:											
	– – Lieviti di panificazione:											
2102 10 31	– – – secchi								425			
2102 10 39	– – – altri								125			
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:											
2105 00 10	– non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte							25		10		
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse proveniente dal latte:											
2105 00 91	– – uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %							20			23	
2105 00 99	– – uguale o superiore al 7 %							23			35	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:											
2106 10 20*e 2106 10 80	– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:						vedi allegato II					
2106 90	– altre:											
2106 90 10	– – Preparazioni dette «fondute»										60	
2106 90 92*e 2106 90 98	– – altre						vedi allegato II					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:											
2202 90	– altre:											
	– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:											
2202 90 91	– – – inferiore a 0,2 %							10		8		
2202 90 95	– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %							10			6	
2202 90 99	– – – uguale o superiore a 2 %							10			13	
ex capitolo 29	II. ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI O NITROSI											
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:											
	– altri polialcolici:											
2905 43	– – Mannitolo							300				
2905 44	– – D-Glucitolo (sorbitolo):											
	– – – in soluzione acquosa:											
2905 44 11	– – – – contenente mannitolo in proporzioni inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					172						
2905 44 19	– – – – altro							90				
	– – – altro:											
2905 44 91	– – – – contenente mannitolo in proporzioni inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					245						
2905 44 99	– – – – altro							128				
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande											
3302 10	– dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:											
	– – dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:											
	– – – Preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:											
	– – – – altri:											
3302 10 29	– – – – – altri					vedi allegato II						
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole pregelatinizzati od esterefícati); colle a base di amidi o di fecole di destrina o di altri amidi o fecole modificati:											
3505 10	– Destrina ed altri amidi modificati:											
3505 10 10	– – Destrina					189						
	– – altri amidi e fecole modificati:											
3505 10 90	– – – altri					189						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3505 20	– Colle:											
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %					48						
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %					95						
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % ed inferiore a 80 %					151						
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, superiore a 80 %					189						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:											
3809 10	– a base di sostanze amidacee:											
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiori a 55 %					95						
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %					132						
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %					161						
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %					189						
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:											
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:											
	– – in soluzione acquosa:											
3824 60 11	– – – contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolato sul tenore di D-glucitolo					172						
3824 60 19	– – – altro							90				
	– – altro:											
3824 60 91	– – – contenente mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 % in peso, calcolato sul tenore di D-glucitolo					245						
3824 60 99	– – – altri							128				

ALLEGATO II

(per 100 kg di merci)

Tenori, in peso, di materie grasse provenienti dal latte e di proteine del latte, del saccarosio, dello zucchero invertito e dell'isoglucosio, dell'amido o della fecola e del glucosio	Latte in polvere scremato (PG 2)	Latte in polvere intero (PG 3)	Burro (PG 6)	Zucchero bianco	Grano tenero	Granturco
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
A. Non contenente o contenente, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, avente tenore di proteine del latte:						
— uguale o superiore al 2,5 % e inferiore al 6 %	14					
— uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %	42					
— uguale o superiore al 18 % e inferiore al 30 %	75					
— uguale o superiore al 30 % e inferiore al 60 %	146					
— uguale o superiore al 60 %	208					
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 3 %:						
— non contenente o contenente meno del 2,5 % di proteine del latte			3			
— avente tenore di proteine del latte:						
— uguale o superiore al 2,5 % e inferiore al 6 %	14		3			
— uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %	42		3			
— uguale o superiore al 18 % e inferiore al 30 %	75		3			
— uguale o superiore al 30 % e inferiore al 60 %	146		3			
— uguale o superiore al 60 %	208		3			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 3 % e inferiore al 6 %:						
— non contenente meno del 2,5 % di proteine del latte						
— avente tenore di proteine del latte:			6			
— uguale o superiore al 2,5 % e inferiore al 12 %	12	20				
— uguale o superiore al 12 %	71		6			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6 % e inferiore al 9 %:						
— non contenente o contenente meno del 4 % di proteine del latte			10			
— avente tenore di proteine del latte:						
— uguale o superiore al 4 % e inferiore al 15 %	10	32				
— uguale o superiore al 15 %	71		10			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 9 % e inferiore al 12 %:						
— non contenente o contenente meno del 6 % di proteine del latte			14			
— avente tenore di proteine del latte:						
— uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %	9	43				
— uguale o superiore al 18 %	70		14			

(per 100 kg di merci)

Tenori, in peso, di materie grasse provenienti dal latte e di proteine del latte, del saccarosio, dello zucchero invertito e dell'isoglucosio, dell'amido o della fecola e del glucosio	Latte in polvere scremato (PG 2)	Latte in polvere intero (PG 3)	Burro (PG 6)	Zucchero bianco	Grano tenero	Granturco
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:						
— non contenente o contenente meno del 6 % di proteine del latte			20			
— avente tenore di proteine del latte:						
— uguale o superiore al 6 % e inferiore al 18 %		56	2			
— uguale o superiore al 18 %	65		20			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:						
— non contenente o contenente meno del 6 % di proteine del latte			29			
— avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 6 %	50		29			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 40 %:						
— non contenente o contenente meno del 6 % di proteine del latte			45			
— avente tenore di proteine del latte uguale o superiore al 6 %	38		45			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
— uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %			63			
— uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %			81			
— uguale o superiore al 70 % e inferiore all'85 %			99			
— uguale o superiore all'85 %			117			
B. Avente tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio:						
— uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %				24		
— uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %				45		
— uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %				65		
— uguale o superiore al 70 %				93		
C. Avente tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio:						
— uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %					22	22
— uguale o superiore al 25 % e inferiore al 50 %					47	47
— uguale o superiore al 50 % e inferiore al 75 %					74	74
— uguale o superiore al 75 %					101	101

ALLEGATO III

Codice addizionale (secondo la composizione)

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (3)	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (1)																		
		≥ 0 < 5					≥ 5 < 25					≥ 25 < 50				≥ 50 < 75			≥ 75	
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (2)																		
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006	7007	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7017	7758	7759
	≥ 2,5 < 6	7020	7021	7022	7023	7024	7025	7026	7027	7028	7029	7030	7031	7032	7033	7035	7036	7037	7768	7769
	≥ 6 < 18	7040	7041	7042	7043	7044	7045	7046	7047	7048	7049	7050	7051	7052	7053	7055	7056	7057	7778	7779
	≥ 18 < 30	7060	7061	7062	7063	7064	7065	7066	7067	7068	7069	7070	7071	7072	7073	7075	7076	7077	7788	7789
	≥ 30 < 60	7080	7081	7082	7083	7084	7085	7086	7087	7088	×	7090	7091	7092	×	7095	7096	×	×	×
	≥ 60	7800	7801	7802	×	×	7805	7806	7807	×	×	7810	7811	×	×	×	×	×	×	×
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5	7100	7101	7102	7103	7104	7105	7106	7107	7108	7109	7110	7111	7112	7113	7115	7116	7117	7798	7799
	≥ 2,5 < 6	7120	7121	7122	7123	7124	7125	7126	7127	7128	7129	7130	7131	7132	7133	7135	7136	7137	7808	7809
	≥ 6 < 18	7140	7141	7142	7143	7144	7145	7146	7147	7148	7149	7150	7151	7152	7153	7155	7156	7157	7818	7819
	≥ 18 < 30	7160	7161	7162	7163	7164	7165	7166	7167	7168	7169	7170	7171	7172	7173	7175	7176	7177	7828	7829
	≥ 30 < 60	7180	7181	7182	7183	×	7185	7186	7187	7188	×	7190	7191	7192	×	7195	7196	×	×	×
	≥ 60	7820	7821	7822	×	×	7825	7826	7827	×	×	7830	7831	×	×	×	×	×	×	×
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5	7840	7841	7842	7843	7844	7845	7846	7847	7848	7849	7850	7851	7852	7853	7855	7856	7857	7858	7859
	≥ 2,5 < 12	7200	7201	7202	7203	7204	7205	7206	7207	7208	7209	7210	7211	7212	7213	7215	7216	7217	7220	7221
	≥ 12	7260	7261	7262	7263	7264	7265	7266	7267	7268	7269	7270	7271	7272	7273	7275	7276	×	7838	×
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4	7860	7861	7862	7863	7864	7865	7866	7867	7868	7869	7870	7871	7872	7873	7875	7876	7877	7878	7879
	≥ 4 < 15	7300	7301	7302	7303	7304	7305	7306	7307	7308	7309	7310	7311	7312	7313	7315	7316	7317	7320	7321
	≥ 15	7360	7361	7362	7363	7364	7365	7366	7367	7368	7369	7370	7371	7372	7373	7375	7376	×	7378	×
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6	7900	7901	7902	7903	7904	7905	7906	7907	7908	7909	7910	7911	7912	7913	7915	7916	7917	7918	7919
	≥ 6 < 18	7400	7401	7402	7403	7404	7405	7406	7407	7408	7409	7410	7411	7412	7413	7415	7416	7417	7420	7421
	≥ 18	7460	7461	7462	7463	7464	7465	7466	7467	7468	×	7470	7471	7472	×	7475	7476	×	×	×
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6	7940	7941	7942	7943	7944	7945	7946	7947	7948	7949	7950	7951	7952	7953	7955	7956	7957	7958	7959
	≥ 6 < 18	7500	7501	7502	7503	7504	7505	7506	7507	7508	7509	7510	7511	7512	7513	7515	7516	7517	7520	7521
	≥ 18	7560	7561	7562	7563	7564	7565	7566	7567	7568	×	7570	7571	7572	×	7575	7576	×	×	×
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6	7960	7961	7962	7963	7964	7965	7966	7967	7968	7969	7970	7971	7972	7973	7975	7976	7977	7978	7979
	≥ 6	7600	7601	7602	7603	7604	7605	7606	7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613	7615	7616	×	7620	×
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6	7980	7981	7982	7983	7984	7985	7986	7987	7988	×	7990	7991	7992	×	7995	7996	×	×	×
	≥ 6	7700	7701	7702	7703	×	7705	7706	7707	7708	×	7710	7711	7712	×	7715	7716	×	×	×
≥ 40 < 55		7720	7721	7722	7723	×	7725	7726	7727	7728	×	7730	7731	7732	×	7735	7736	×	×	×
≥ 55 < 70		7740	7741	7742	×	×	7745	7746	7747	×	×	7750	7751	×	×	×	×	×	×	×
≥ 70 < 85		7760	7761	7762	×	×	7765	7766	×	×	×	7770	7771	×	×	×	×	×	×	×
≥ 85		7780	7781	×	×	×	7785	7786	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

(1) *Amido-Fecola/Glucosio*

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si trova), i loro prodotti di degradazione — compresi tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio eventualmente presente, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio.

(2) *Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio*

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si trova), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Però, se il fruttosio è presente in quantità inferiore a quella del glucosio, quest'ultimo è considerato nel calcolo di cui sopra sino ad un valore in peso pari al tenore in fruttosio.

N.B.: In ogni caso, e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

(3) *Proteine del latte*

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine dellatte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Il grasso butirrico contenuto nel prodotto in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare, nella dichiarazione prevista a tal fine; «solo ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.